



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

Dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
Dott. Cinzia Caleffi	Consigliere
Dott. Francesca Maccioni	Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3/2020 R.G. promossa da

██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dedoni in virtù di procura speciale alle liti come in atti

**appellante**

contro

██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa ██████████ unitamente all'Avv. ██████████ in virtù di mandato a margine dell'originale ricorso per decreto ingiuntivo del 5/7/2014

**appellata**



All'udienza del 21.01.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Nell'interesse dell'appellante** : Piaccia all'Ecc.ma Corte *“in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Nuoro, n. 585/2019:*

*Nel merito in via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di appalto del 11 giugno 2013 da parte della [REDACTED] in materia di regolarizzazione contributiva previdenziale del personale impiegato nell'ambito dello stesso e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., mandare assolta l'odierna opponente da ogni e qualsivoglia pretesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;*

*In via riconvenzionale: 2) Accertare e dichiarare che, in ragione dell'inadempimento della [REDACTED] [REDACTED] in materia di regolarizzazione contributiva previdenziale del personale impiegato nell'ambito dell'appalto del 11 giugno 2013, l'odierna opponente ha subito un danno patrimoniale pari a € 22.990,80 alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda;*

*3) Per l'effetto, condannare la [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore dell'odierna opponente della somma di € 22.990,80 o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda, anche a parziale compensazione del credito eventualmente vantato dall'opposta;*

*Con vittoria di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.*

**Nell'interesse dell'appellata** Piaccia all'Ecc.ma Corte,



“- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,

l'appello proposto dalla [REDACTED] in persona del suo legale rapp.te pro tempore in carica, avverso la sentenza n. 585/2019 del Tribunale di Nuoro.

- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da liquidarsi ai sottoscritti difensori antistatari “.

### Svolgimento del processo

Con ricorso per ingiunzione di pagamento del luglio 2014 la società [REDACTED] otteneva dal Tribunale di Nuoro il decreto ingiuntivo n. 22/2015 nei confronti della [REDACTED] per la somma di euro 18.300,00 a titolo di saldo del corrispettivo del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 11 giugno 2013, avente ad oggetto la prestazione del servizio da parte della ricorrente di attività di intrattenimento e animazione turistica presso la struttura alberghiera di proprietà della [REDACTED] per il periodo compreso dal 15 giugno al 20 settembre 2013.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [REDACTED] deducendo che:

- 1) con il contratto d'appalto dell'11 giugno 2013 la [REDACTED] si era impegnata a fornire l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di animazione turistica per i clienti ospiti del [REDACTED] nonchè l'assistenza ai clienti per la fruizione delle attrezzature e degli equipaggiamenti presenti nell'area animazione, divertimento e sport;
- 2) a sua volta la [REDACTED] si era impegnata ad avvalersi di personale munito delle opportune autorizzazioni e in regola con le disposizioni in materia di lavoro e posto sotto la sua diretta responsabilità, dichiarando di avere adempiuto a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, anche in materia di sicurezza, infortuni sul lavoro e malattie professionali;



- 3) le parti avevano pattuito quale corrispettivo la somma di euro 36.300,00 da pagare in quattro rate, entro il giorno 20 di ogni mese;
- 4) corrisposta la somma di euro 18.000,00, la società appaltante, in data 30 agosto 2013, aveva subito un accertamento ispettivo da parte dell'INPS ex ENPALS, all'esito del quale era stato formato il verbale di accertamento unico e notificazione datato 23 dicembre 2013 ed applicata alla [REDACTED] [REDACTED] la sanzione di euro 22.980,80 per non avere verificato preventivamente il possesso, in capo agli animatori impiegati nei suoi locali, del certificato di agibilità previsto dagli artt. 6 e 9 del decreto legislativo n. 708/1947 per i dipendenti svolgenti attività dello spettacolo e dell'animazione come disciplinato dal D.M. n. 15/2005;
- 5) come desumibile dal contenuto dell'accertamento, gli ispettori dell'INPS avevano riscontrato che la [REDACTED] aveva impiegato gli animatori turistici senza provvedere alla regolarizzazione delle posizioni contributive degli stessi;
- 6) la [REDACTED] aveva provveduto al pagamento della sanzione che tuttavia era connessa direttamente alla assenza del certificato di agibilità in capo all'impresa titolare dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo e turismo che era la [REDACTED] la quale aveva garantito l'impiego di lavoratori somministrati dalla [REDACTED] agenzia di somministrazione avente sede a Lecce, esentati dall'obbligo del certificato di agibilità, rendendosi quindi inadempienti agli obblighi assunti;
- 7) sicchè, la [REDACTED] non solo aveva violato le norme in tema di somministrazione di lavoro, ma in seguito all'accertamento era risultato che erano stati impiegati dei lavoratori direttamente alle dipendenze della predetta società senza neppure lo scherno della somministrazione, con omissione degli adempimenti contributivi;



8) la [REDACTED] aveva pertanto legittimamente esercitato, ex art. 1460 c.c., il diritto a non corrispondere il saldo delle somme pattuito a fronte dell'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi assunti con il contratto del giugno 2013.

L'opponente concludeva affinché il Tribunale: a) accertasse e dichiarasse l'inadempimento del contratto d'appalto da parte della [REDACTED] in materia di regolarizzazione contributiva e previdenziale del personale impiegato nell'ambito dello stesso e per l'effetto mandasse assolta la [REDACTED] da qualsivoglia avversa pretesa, revocando il decreto ingiuntivo opposto; b) in via riconvenzionale, accertasse e dichiarasse che in ragione dell'inadempimento della [REDACTED] la [REDACTED] [REDACTED] aveva subito un danno patrimoniale pari a euro 22.990,80, e conseguentemente, condannasse la [REDACTED] al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 22.990,80, oltre rivalutazione ed interessi, anche, eventualmente, in compensazione con il credito vantato dall'opposta.

Con comparsa di costituzione e risposto si costituiva la [REDACTED] la quale eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente a decidere l'opposizione il giudice del lavoro, e chiedendo comunque il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate, con condanna della opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

In particolare, la società opposta deduceva di avere compiutamente adempiuto alle proprie obbligazioni e che il rifiuto al pagamento del saldo del corrispettivo era contrario al principio di buona fede, in quanto, nel momento in cui l'amministratore della [REDACTED] [REDACTED] aveva effettuato il pagamento della sanzione amministrativa, la società opposta aveva già chiarito con mail del 3 settembre 2013 che i lavoratori che dipendono dalle agenzie di somministrazione del lavoro (come nella specie) non dovevano essere iscritti all'INPS e che quindi non era necessaria la certificazione di agibilità,



nonostante i predetti lavoratori svolgessero le attività rientranti in quelle previste dal D.M. 15 marzo e 2005 e che ciò era stato affermato dall'ENPALS, proprio in seguito ad una richiesta di chiarimenti.

L'opposta contestava la richiesta dell'INPS del certificato di agibilità, rilevando che l'opponente avrebbe potuto proporre opposizione al verbale senza dare seguito al pagamento della sanzione, che era comunque di esclusiva competenza della [REDACTED], posto che ai sensi del decreto legislativo n. 708/1947 e succ. mod. i soggetti tenuti a richiedere l'agibilità erano le imprese teatrali, gli alberghi e le emittenti radiotelevisive che volessero fare agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo. Con sentenza n. 585/2019 il Tribunale di Nuoro rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 22/2015.

Preliminarmente il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, affermando che il giudizio instaurato non rientrava tra quelli di cui all'art. 409 c.p.c., avendo ad oggetto infatti il solo rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore.

Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente, il giudice di prime cure rilevava che dalla lettura del contratto intercorso tra le parti emergeva che la [REDACTED] non si era contrattualmente impegnata a mantenere indenne l'opponente da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da omissioni contributive e previdenziali nonché dalla gestione dei dipendenti impiegati nell'appalto, ma aveva solo dichiarato di avvalersi di collaboratori in regola e di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, il che costituiva anche un'affermazione ridondante nell'ambito dell'assetto contrattuale, essendo tali obblighi già previsti dalla legislazione in materia.

Proseguiva il giudicante affermando che, se anche l'art. 1460 c.c. prevede la facoltà di ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, esso stabilisce altresì che l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto è contrario alla buona fede, sicchè occorre considerare che il



legislatore prevedeva la responsabilità solidale della società committente in ordine alla disciplina previdenziale e contributiva anche sotto il profilo della responsabilità per le sanzioni amministrative previste in materia (ragion per cui, d'altronde, la sanzione era stata irrogata direttamente a [REDACTED]).

In particolare ciò stava a significare, secondo il tribunale, che era obbligo anche di [REDACTED] quello di verificare la regolarità delle posizioni contributive, previdenziali e assicurative dei lavoratori di cui si era avvalsa, e, in particolare, il possesso del certificato di agibilità previsto dagli artt. 6 e 9 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, da parte dei dipendenti che svolgono attività nel settore dello spettacolo e dell'animazione, secondo quanto disposto dal DM n. 15/2005, a prescindere da qualsiasi assicurazione resa da [REDACTED] al riguardo.

Concludeva il tribunale che, nonostante l'opposta non avesse adempiuto all'obbligo di avvalersi di collaboratori in regola con le disposizioni di legge, neanche la [REDACTED] pur essendovi obbligata per legge, aveva verificato, a sua volta, tale regolarità cosicché appariva contrario a buona fede il rifiuto della committente di adempiere a fronte della compiuta esecuzione della prestazione principale da parte della [REDACTED].

D'altro canto, soggiungeva il giudice di prime cure, vista la comunicazione di Enpals ricevuta dall'opposta che assicurava circa la non necessità del certificato di agibilità nei casi di somministrazione di lavoro e nonostante non fosse possibile preventivare se un'eventuale opposizione al verbale di accertamento avrebbe avuto esito positivo, doveva comunque ritenersi che sarebbe stato opportuno un confronto con [REDACTED] prima del pagamento della sanzione.

Sicché l'eccezione ex art. 1460 c.c. doveva essere rigettata, stante l'ingiustificato inadempimento di [REDACTED] ai propri obblighi.



Le medesime ragioni inducevano il tribunale a ritenere l'inesistenza in capo all'opposta del diritto al risarcimento del danno, in quanto il fatto illecito era addebitabile anche alla stessa venendo quindi a mancare il presupposto del fatto ingiusto.

Avverso tale sentenza ha proposto appello [REDACTED], lamentando: 1) l'erronea interpretazione dell'art. 7 del contratto di appalto laddove il tribunale riteneva che l'opposta non si era mai assunta l'obbligo di manlevare la [REDACTED] da qualsivoglia responsabilità e conseguenza per il mancato rispetto delle normative previdenziali a tutela dei lavoratori impiegati per l'intrattenimento degli ospiti della struttura alberghiera, mentre in realtà l'opponente non aveva mai domandato di essere manlevata, semplicemente deducendo che la [REDACTED] non aveva rispettato gli obblighi assunti per l'esecuzione della propria prestazione, dichiarando in contratto di avere adempiuto agli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi previsti dalla legge relativi al proprio personale impiegato presso la struttura; 2) l'errata applicazione della normativa richiamata (artt. 6 e 9 d. lgs. C.p.s. n. 708/1947) laddove il tribunale affermava che il legislatore aveva previsto un regime di solidarietà tra committente e appaltatore in ordine alla sanzione amministrativa comminata e quindi una concorrente responsabilità della committente, previsto solo in materia retributiva e previdenziale dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 con riguardo alle retribuzioni e ai contributi e non alle sanzioni amministrative, mentre l'oggetto dell'accertamento era l'utilizzo da parte di [REDACTED] di lavoratori irregolari; 3) ancora l'errata applicazione degli artt. 6 e 9 d. lgs. C.p.s. n. 708/1947, con conseguente incongruità della motivazione, per non avere il giudice di prime cure tenuto presente che le disposizioni richiamate non sanzionano l'omessa verifica della regolarità contributiva, ma semplicemente l'impiego di lavoratori privi del certificato di agibilità, mentre l'appaltatrice aveva garantito la regolarità della somministrazione fornita dalla [REDACTED] [REDACTED]; 4) conseguentemente, l'insufficienza della





motivazione laddove il tribunale non considerava che solo in seguito all'ispezione INPS la committente apprendeva che: a) i lavoratori erano stati utilizzati in violazione delle norme circa la somministrazione di lavoro; b) vi erano lavoratori in nero c) i lavoratori, apparentemente somministrati, in realtà erano dipendenti della [REDACTED] nei confronti dei quali ella non aveva alcun potere di ingerenza o di verifica della gestione sotto il profilo previdenziale; 3) ancora, l'insufficienza della motivazione laddove il giudice non considerava che l'appaltatrice sottaceva dolosamente le gravi irregolarità nella gestione dei lavoratori impiegati, sicchè il rifiuto di adempiere non era contrario alla buona fede; 4) l'incongruenza della motivazione laddove il tribunale affermava la necessità per la [REDACTED] di procedere ad un confronto prima di provvedere al pagamento della sanzione, non tenendo conto che risultava documentalmente provato dalle comunicazioni dei rispettivi legali che la [REDACTED] continuava a trincerarsi dietro il parere dell'ENPALS, senza prendere posizione né contestare la stipula di una somministrazione fraudolenta e l'assunzione di lavoratori in nero; 5) l'errata applicazione dell'art. 2043 c.c. laddove il tribunale escludeva il diritto della opponente al risarcimento del danno, sulla base della inesistenza di un danno ingiusto, trattandosi invece di responsabilità contrattuale.

Con comparsa di risposta si è costituita [REDACTED] la quale ha replicato puntualmente alle avverse censure, insistendo per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 21 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già trascritte e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### Motivi della decisione



Preliminare all'esame delle censure formulate dalla [REDACTED] e l'illustrazione della normativa

richiamata in tema di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, dei quali fanno parte anche gli animatori, inseriti in virtù del decreto ministeriale n. 15/2005, e dei rapporti tra le parti.

In relazione al periodo dei fatti di causa (2013) l'istituto del certificato di agibilità era previsto dall' art 6 d.lvo C.P.S n 708/1947, nel testo in vigore dal 1-1-2004 al 31-12-2017 che stabiliva: *“Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10..... In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata”*.

Le modalità di richiesta di tale certificato erano ulteriormente disciplinate da regolamenti o circolari prima dell'ENPALS e successivamente dell'INPS, il quale, con circolare n. 89 del 7 giugno 2013 aveva stabilito che continuavano ad operare le regole amministrative adottate dall'ex ENPALS in ordine al: a) *rilascio del certificato di agibilità a titolo oneroso, a titolo gratuito, in esenzione contributiva;* b) *accantonamento delle somme erogate a titolo di sovvenzioni/finanziamenti da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; attestazione di regolarità contributiva dell'impresa.* *Nelle more del completamento dell'estensione del sistema DURC anche al settore dello spettacolo e dello sport, e sino a nuove disposizioni, la regolarità contributiva continua ad essere attestata sulla base della prassi amministrativa e delle procedure operative vigenti presso l'ex ENPALS...”*



All'epoca dei fatti di causa era quindi ancora vigente la circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002

che, nell'evidenziare che il certificato di agibilità consisteva in una previsione legislativa atta a predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici di cui all'art 3 del d.lvo CPS 708/1947, indicava i soggetti su cui ricadeva l'onere di munire o verificare il possesso della certificazione *de qua* con riferimento in particolare a

*a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che occupano assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L. C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità – unitamente alla obbligazione contributiva – ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;*

*b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare preventivamente che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS.*

L'art. 8 della circolare, intitolato "regime sanzionatorio", ribadiva che *in caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L.C. P.S. n. 708 del 1947 (ossia le strutture e gli alberghi che hanno la proprietà dei locali o un diritto personale di godimento su beni per lavorare i lavoratori dello spettacolo), obbligati al controllo*



*del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947).*

La Turistart depositava inoltre un parere dell'INPS ex Enpals in risposta ad un quesito sottoposto dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) con mail del 3 dicembre 2013 in ordine agli adempimenti informativi nel settore dello spettacolo nel quale si legge che *“per il lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, atteso che l'obbligo contributivo sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che la citata comunicazione di inizio attività garantisce la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità”*

Con contratto dell'11 giugno 2013 la [REDACTED] affidava alla [REDACTED] *“l'esecuzione delle attività di i) organizzazione e svolgimento dell'animazione turistica per i clienti ospiti del villaggio vacanze secondo programmi diurni e serali descritti nell'allegato sub 1); ii) all'assistenza all'uso da parte dei clienti delle attrezzature e degli equipaggiamenti presenti nell'area animazione, divertimento e sport”* (art. 2 del contratto).

Con l'art. 7 del contratto le società stabilivano altresì che *“nell'esecuzione dell'attività, la [REDACTED] [REDACTED] si avvarrà del proprio personale e potrà, occasionalmente, avvalersi di collaboratori, anche esterni, muniti delle opportune autorizzazioni e in regola con le disposizioni di legge in materia di lavoro, che dovranno comunque agire sotto la sua direzione e diretta responsabilità. [REDACTED] dichiara: a) di aver regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, anche in materia di sicurezza, infortuni sul lavoro e malattie professionali, relativi al proprio personale; b) di garantire al proprio personale un trattamento retributivo e normativo conforme alla normativa di legge e collettiva”*.



In seguito all'accesso ispettivo del 30 agosto 2013 era stato accertato che i lavoratori/animatori erano in realtà dipendenti della [REDACTED] alla quale erano assoggettati da potere direttivo e disciplinare, mentre l'unica attività di competenza della società [REDACTED] consisteva nella emissione delle buste paga.

Tanto premesso, i primi quattro motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente interconnessi sotto il profilo logico e giuridico, con il quali l'appellante si è doluta dell'errata interpretazione dell'art. 7 del contratto di appalto, della normativa di cui all'art. 6 del d.lgs n. 708/1947 e succ. mod. nonché della insufficienza ed incongruità della motivazione in relazione ai profili già illustrati, sono fondati in ragione di quanto segue.

Con il contratto stipulato tra le parti, da inquadrarsi nel contratto di fornitura di servizi in regime di appalto, l'appaltatrice si impegnava non solo a fornire il servizio di animazione per la stagione estiva 2013, ma dichiarava di avvalersi di proprio personale e occasionalmente di lavoratori esterni, muniti di tutte le autorizzazioni necessarie, garantendo altresì la regolarità retributiva e stipendiale di tutto il personale che sarebbe stato impiegato nel servizio da svolgersi presso l'albergo di proprietà della committente.

Sicché la [REDACTED] si era espressamente obbligata a fornire gli animatori garantendo la regolarità del rapporto di lavoro e quindi il rispetto delle prescrizioni normative in tema di obblighi assicurativi e previdenziali.

In questi termini va interpretata la specifica clausola contrattuale, sulla cui esecuzione la committente poteva confidare secondo buona fede allorchè aveva impiegato nella propria struttura gli animatori inviati dalla appaltatrice, non essendo tenuta – nei reciproci rapporti – ad operare un'ulteriore verifica in ordine al possesso della necessaria certificazione, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.



L'opponente infatti subiva l'ispezione e provvedeva al pagamento della sanzione, ben consapevole delle proprie responsabilità nei confronti del sistema previdenziale e assicurativo, in alcun modo chiedendo o pretendendo di essere manlevata; ciò non toglie tuttavia che nell'ambito dell'assetto contrattuale le parti e in particolare la committente aveva chiaramente preteso e l'appaltatrice aveva accettato la messa a disposizione di personale alle dirette dipendenze di quest'ultima o di collaboratori in regola, quale elemento fondamentale del rapporto instaurato.

In particolare, l'obbligo di procurare personale da adibire al servizio di animazione era stato espressamente e chiaramente assunto dall'appaltatrice, che aveva quindi garantito di provvedere conformemente alla normativa legislativa e regolamentare.

E proprio perché il reperimento del personale in regola costituiva obbligazione assunta dall'appaltatrice, la clausola in parola non poteva essere considerata semplicemente ridondante - come ritenuto dal primo giudice - in quanto essa non prevedeva un generico agire in conformità della legge, bensì la connotazione caratterizzante la prestazione.

Ne deriva che l'opposta deve considerarsi inadempiente alle proprie prestazioni, per aver adibito al servizio lavoratori non in regola sotto tutti i profili.

Dall'indagine espletata dagli ispettori dell'INPS era emerso infatti che i lavoratori animatori non erano in possesso del certificato di agibilità e che i contratti di lavoro erano stati stipulati direttamente con la Turistart, operazione sintomatica della somministrazione in violazione delle disposizioni di cui al decreto lgs n. 276/2003.

Lo stesso giudice di primo grado riconosceva questa inadempienza in capo alla [REDACTED] nell'affermare che *“Nonostante dunque l'opposta non abbia adempiuto all'obbligo di avvalersi di collaboratori in*



*regola con le disposizioni di legge, si deve comunque considerare che anche [REDACTED] pur essendovi obbligata ex lege, non abbia a sua volta verificato tale regolarità”.*

In particolare, in tema di rapporti di appalto, ove vige il richiamato principio di solidarietà tra committente e appaltatore, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che nell’ambito della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, *va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto; tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente”* (cfr. Cass. Civ. decisione n. 2169/2022).

Pertanto, pur non essendo la [REDACTED] nella sua qualità di committente del servizio di animazione e di proprietaria dei locali dove si esibivano gli animatori, esonerata dall’obbligo di verificare il possesso del certificato di agibilità a tutela dei lavoratori e quindi dalla responsabilità amministrativa, ciò nondimeno l’inadempimento grave della appaltatrice all’obbligazione principale così come prevista in contratto legittimava la committente a sospendere in autotutela il pagamento del credito allo scopo di limitare le conseguenze dannose del comportamento di controparte.

Occorre inoltre considerare che l’opposta non forniva alcuna prova circa l’esatto adempimento della specifica obbligazione assunta, ossia la fornitura di personale in regola con la normativa, nulla avendo dedotto o contestato in merito ai rilievi degli ispettori e dell’opponente, limitandosi soltanto ad



affermare di avere svolto correttamente il servizio di animazione e ad evidenziare che la committente era il soggetto passivo della sanzione secondo quanto previsto dalla legge.

Tuttavia, come già detto, le norme richiamate sono poste a salvaguardia dei lavoratori nei casi in cui, come nell'appalto, via sia un decentramento del loro operare in diverse strutture e presso soggetti diversi dal datore di lavoro, e non disciplinano i rapporti tra committente ed appaltatore sul piano dei loro rispettivi diritti ed obblighi né in merito alla responsabilità contrattuale, cosicchè del tutto irrilevante è la circostanza che la [REDACTED] non avesse proposto opposizione contro il verbale di accertamento.

Le conclusioni raggiunte in ordine alla fondatezza dei motivi di doglianza esaminati rende superfluo ed assorbe l'esame della domanda di risarcimento del danno proposta dall'apponente in via subordinata.

Pertanto, l'appello proposto dalla [REDACTED] deve essere accolto e la sentenza n. 585/2019 del Tribunale di Nuoro deve essere riformata nel senso che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 22/2015 deve essere revocato e la [REDACTED] nulla deve nei confronti della [REDACTED] a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto stipulato tra le parti in data 11 giugno 2013.

Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base al parametro medio delle cause di valore compreso tra 5.201,00 e euro 26.000,00, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,





- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 585/2019 del Tribunale di Nuoro, accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e revoca il decreto ingiuntivo n. 22/2015;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi 5.432,00 di cui euro 5.077,00 per compensi, e per il presente grado in complessivi euro 4.321,50 di cui euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.

Sassari, 16 febbraio 2023

Il giudice ausiliario est.

Dott.ssa Francesca Maccioni

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu

